

**Da:** Comunicazioni Assofiduciaria  
**Inviato:** martedì 19 febbraio 2019  
**Oggetto:** IVA\_2019\_014\_S

**A tutte le Associate**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS – Fiscalità*

**IVA\_2019\_014\_S**

**OGGETTO: “D.Lgs. 127/2015 - L. 205/2017 - D.l. 119/2018 conv. in L. 136/2018”**  
**Riferimento analitico: “IVA - Fatturazione elettronica - Decreto MEF 28.12.2018 su bollo su fatture elettroniche – Risposta della Agenzia delle Entrate n. 7 del 16.01.2019 su fatture precedute da scontrino”**

In ordine al nuovo obbligo di fatturazione elettronica, si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul tema per segnalare la seguente documentazione:

- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28.12.2018 “*Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche*” <sup>(1)</sup>

Il decreto 28 dicembre 2018, ha apportato delle modifiche all’art. 6, comma 2, decreto 17 giugno 2014, in merito alle regole per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. La modifica del decreto prevede che il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo (resta fermo che il pagamento dell’imposta relativo ad atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio). L’importo da versare è reso noto dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati riportati nelle e-fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Il nuovo articolo prevede tre modalità di pagamento dell’imposta, rispettivamente: mediante servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo; con addebito su conto corrente bancario o postale o utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento del tributo.

Ai sensi dell’art. 2 del decreto in oggetto, tali disposizioni si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

Link sito MEF, D.M. 28.12.2018:

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-07&atto.codiceRedazionale=19A00047](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-07&atto.codiceRedazionale=19A00047)

- Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 16.01.2019 “*Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Fatture procedute da scontrino*”

Con la risposta in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul tema della fattura elettronica, resa obbligatoria dal 1° gennaio 2019. L’interpello è proposto da un contribuente tenuto al rilascio della fattura solo su istanza del cliente, rientrando tra le ipotesi di cui art. 22 d.P.R. 633 del 1973 in materia di IVA. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate specifica che la fattura rilasciata su richiesta del cliente, anche laddove sia preceduta dall’emissione di scontrino (c.d. “fattura con scontrino”), non può avere forma analogica.

Rinviando a propri precedenti di prassi, l’Amministrazione Finanziaria ricorda, innanzitutto, che la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che la caratterizzano, continuano a trovare applicazione le regole ed i relativi chiarimenti precedenti con riferimento generale alla fatturazione. Pertanto, conclude l’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio 2019 la fattura rilasciata su richiesta del cliente, anche se preceduta dall’emissione dello scontrino, non può avere forma analogica, a meno che il contribuente non sia esonerato dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

Link sito Agenzia delle Entrate, Risposta n.7/2019:

[https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/gennaio+2019+interpelli/interpello+7+2019/Risposta+n.+7\\_2019.pdf](https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/gennaio+2019+interpelli/interpello+7+2019/Risposta+n.+7_2019.pdf)

I migliori saluti.



La Segreteria

LF/edd

Note:

- (1) Il DM 28.12.2018 è stato già segnalato con IVA\_FATTURAZIONE\_S\_2019\_006.

**Si prega di non rispondere a questa e-mail poiché proveniente da un indirizzo non abilitato alla risposta. In caso di domande, contattare la Segreteria di Assofiduciaria all'indirizzo [assofiduciaria@assofiduciaria.it](mailto:assofiduciaria@assofiduciaria.it)**

-----

ASSOFIDUCIARIA

Via Piemonte n. 39, 00187 Roma

Tel. 064814153 - Fax 064814772

[www.assofiduciaria.it](http://www.assofiduciaria.it)

-----

Il presente messaggio (inclusi gli allegati) è diretto esclusivamente ai destinatari, persone fisiche o giuridiche, sopra menzionati. Il suo contenuto è strettamente confidenziale ed è legalmente tutelato. L'uso, la riproduzione o la divulgazione non autorizzata di ogni sua parte è severamente vietata. Se non siete menzionati nell'elenco dei destinatari, siete pregati di contattare immediatamente il mittente e di cancellare il messaggio dal Vostro sistema.

This message (including any attachments) is intended for the person(s) or organisation(s) named above. It is confidential and may be legally privileged or protected by law. Unauthorised use, copying or disclosure of any part is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender immediately and delete it from your system.